

## *Tribunale Napoli, Sez. II, Sent., 28/06/2022, n. 2462*

RESPONSABILITA' CIVILE › Cosa in custodia, (danni da)

### *Intestazione*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Napoli Nord

II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 766/2017 avente ad oggetto: lesioni personali, riservata in decisione all'udienza del 4 febbraio 2022 con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., promossa da:

(...)

attrice

nei confronti di

(...)

convenuto contumace

### ***Svolgimento del processo - Motivi della decisione***

Con atto di citazione ritualmente notificato (...) conveniva dinanzi a questo Tribunale il CONDOMINIO (...) - CASORIA, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 18.251,37 a titolo di risarcimento danni.

A sostegno della domanda l'attrice deduceva che il giorno 24 ottobre 2015, alle ore 11.00 circa, mentre camminava all'interno dell'atrio del fabbricato condominiale ubicato in Casoria alla (...), rovinava al suolo a causa del pavimento reso scivoloso dalla presenza di sostanze detergenti e viscide.

A seguito della caduta l'attrice riportava lesioni fisiche, per cui veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale (...) ove le veniva diagnosticata "frattura collo chirurgico con distacco di trochite a destra".

In conseguenza delle lesioni riportate, per le quali si rendevano necessari specifici cicli di terapia, l'attrice riportava postumi invalidanti.

Parte convenuta, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva, ne va pertanto dichiarata la contumacia.

Orbene, la domanda, che va ricondotta all'ambito di applicazione dell'[art. 2051](#) cod. civ., è fondata nei termini che di seguito si preciseranno e va accolta.

In punto di diritto, è opportuno premettere che la responsabilità da cose in custodia si fonda innanzitutto sul concetto di custode, ossia di colui che ha tanto la disponibilità materiale (quale governo della cosa) quanto la disponibilità giuridica (quale potere - dovere di intervento) della res (cfr. [Cass. Civ., 21 gennaio 2021, n. 1108](#), secondo cui "...elemento costitutivo

della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa").

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. è di carattere oggettivo, di conseguenza l'attore è tenuto a dimostrare il rapporto di custodia, la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa custodita ed il nesso di causalità tra quest'ultima e l'evento dannoso verificatosi.

Nei confronti del custode opera una presunzione di responsabilità, superabile soltanto mediante la prova liberatoria del caso fortuito (ex multis, Cass. Civ., 18 aprile 2021, n. 11122; Cass. Civ., 1 febbraio 2018, n. 2477), il quale può essere integrato anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, qualora dette condotte si pongano quale impulso autonomo, imprevedibile ed inevitabile nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., 22 novembre 2016; Cass. Civ., 16 maggio 1990, n. 4237).

Tanto premesso in termini generali, in punto di fatto si osserva quanto segue.

In primo luogo, nel caso di specie, è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il condominio convenuto ed il pavimento dell'atrio del fabbricato condominiale ubicato in Casoria alla (...)

È stata poi confermata, a mezzo della espletata prova testimoniale, la dinamica del sinistro descritta in citazione.

Nel dettaglio, il testimone (...), escusso all'udienza del 6 marzo 2018, ha dichiarato che un sabato verso la fine del mese di ottobre dell'anno 2015, alle ore 11.00 circa, (...) stava rientrando al proprio domicilio dopo aver fatto la spesa nella salumeria del cugino del testimone, il quale aveva deciso di accompagnarla a casa per portarle le borse.

L'attrice, mentre attraversava l'atrio del fabbricato condominiale ubicato in Casoria alla (...), rovinava al suolo a causa di sostanze oleose, simili a condimenti della pizza, presenti sul pavimento.

Il testimone ha altresì dichiarato di aver aiutato la signora a rialzarsi e di aver lui stesso avvisato di quanto era accaduto la figlia dell'attrice, la quale si trovava in casa al piano di sopra.

Deve ritenersi poi provato, a mezzo del verbale del pronto soccorso dell'Ospedale (...) versato in atti, che, dopo il fatto, l'attrice veniva accompagnata in ospedale, ove le veniva diagnosticata "frattura collo chirurgico con distacco di trochite a dx".

La prova testimoniale assunta, precisa, dettagliata e resa da persone non legate da rapporti di parentela con l'attrice, la natura delle lesioni riportate, il giudizio - espresso dal C.T.U. nominato - di compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro poc'anzi descritta ed il referto dei sanitari del P.S. dell'Ospedale (...) di Napoli ai quali l'infortunata ebbe subito a dichiarare di essersi fatta male cadendo nel condominio, non lasciano dubbi al riguardo; del resto, le circostanze suddette non risultano smentite in tutto o in parte da elementi contrari.

Ne deriva che l'attrice ha diligentemente provato i fatti allegati a sostegno della propria domanda.

Parte convenuta, invece, scegliendo liberamente di non costituirsi nel presente giudizio, non ha fornito a questo Giudice alcun elemento di fatto in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.

Dovendosi dunque ritenere accertata la responsabilità del convenuto per i danni patiti dall'attrice a seguito del descritto sinistro, occorre ora procedere alla loro quantificazione.

Ebbene, nel caso di specie, il C.T.U. nominato dott. (...) ha ritenuto che: "La concentrazione della causa lesiva sono tali da giustificare le manifestazioni riscontrate. Nella seriazione degli eventi, vi è la possibilità di stabilire una concatenazione logica e cronologica tra l'incidenza lesiva e le attuali manifestazioni che ad essa vengono attribuite. " ... "Tale specifica lesività, documentata inizialmente dalla certificazione dell'ospedale appare compatibile con la riferita dinamica dell'evento." ... "Le infermità sono da considerarsi stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, rilevano solo sotto il

profilo del danno biologico, da intendersi non la semplice lesione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, pertanto esso esprime la misura dell'incapacità del soggetto a fare quello che faceva nello stato anteriore. • DANNO BIOLOGICO- 7% "sette x cento" • 3) Determini la durata della inabilità temporanea assoluta e parziale e quantifichi in termini percentuali tali postumi • ITP. Dieci giorni (10) giorni al 75% (attribuibili al periodo di immobilizzazione del braccio con fasciatura alla Desault "dal 24.10.2015 al 04.11.2015" • ITP. Venti giorni (20 gg) al 50% "dal 04.11.2015 al 25.11.2015, tutore di braccio "ITP Centoventi giorni (120 gg) al 10% per i cicli di FKT e ripresa funzionale - come da allegata certificazione medica. • Le spese sostenute, allegate sono congrue. " Totale Euro 142,00 " " .

Sulla scorta delle risultanze della relazione tecnica d'ufficio, deve ritenersi quindi certamente risarcibile il danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico - fisica patito da (...), per la cui liquidazione questo Giudicante farà ricorso alle ultime tabelle redatte dal Tribunale di Milano.

Quanto al danno morale, giova evidenziare che pur essendo questo concettualmente distinto dal danno biologico, va comunque ricompreso unitamente a quest'ultimo nell'ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, sostanziandosi lo stesso nel carattere interiore del pregiudizio, ossia nella sofferenza manifestatasi, che si colloca appunto nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso.

Ai fini del risarcimento del danno morale occorre che il danneggiato prospetti e dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori al danno biologico ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva, con la conseguenza che deve essere esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale, il quale, pertanto, va sempre provato.

A tal fine il Giudice di merito è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Orbene, sulla scorta delle risultanze dell'attività istruttoria espletata, questo Giudicante ritiene che nel caso di specie manchi la prova in ordine alla sussistenza del danno morale patito da (...).

In conclusione, questo Giudice, che condivide e fa totalmente proprie le conclusioni raggiunte dal C.T.U., tenuto conto dell'accertata invalidità (per la cui stima si rinvia direttamente all'elaborato peritale in atti), dell'età della danneggiata al momento del fatto, dell'entità delle lesioni patite, rilevate le risultanze probatorie, della sofferenza normalmente conseguente ad una lesione del genere, ritiene equo liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale la somma derivante da lesione al diritto alla salute l'importo di Euro 8.548,62, cifra così determinata:

Età del danneggiato alla data del sinistro 79 anni

Percentuale di invalidità permanente 7%

Punto danno biologico Euro 1798,14

Giorni di invalidità temporanea totale 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20

Giorni di invalidità temporanea parziale al 10% 120

Punato base ITT Euro 99,00

Danno biologico permanente Euro 7678,00

Invalidità temporanea parziale al 75% Euro 742,50

Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 990,00

Invalidità temporanea parziale al 10% Euro 1188,00

Totale danno biologico temporaneo Euro 2920,50

TOTALE GENERALE: Euro 10.598,50

Deve poi ritenersi accertato il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute per la cura delle lesioni subite. Esse come documentate in atti ammontano ad Euro 142,00.

Ne consegue che a (...) va liquidato un danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad Euro 10.740,50.

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, ed in favore dell'attrice, degli interessi, al tasso legale previsto dall'[art. 1284](#) c.c., dalla data dell'evento dannoso (24.10.2015) sull'importo di Euro 9719,91 pari alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio devalutata alla data del sinistro quindi (indice FOI 1,071), rivalutata anno per anno, ed a partire dal 24 ottobre 2016, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.

Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'[art. 1282](#) c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, [Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470](#); [Cass. 21 aprile 1998, n. 4030](#)).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei criteri medi di cui al [D.M. n. 55 del 2014](#), tenendo conto del decisum (e non del petitum) e dell'attività espletata, con attribuzione all'avvocato (...) dichiaratosi antistatario.

A tale importo vanno comunque aggiunte IVA e CPA, se documentate con fattura, quali accessori delle spese legali (cfr. [Cass. Civ., 8 novembre 2012, n. 19307](#)) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex [art. 2](#), co. 2, [D.M. n. 55 del 2014](#), che è dovuto "in ogni caso" e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex [art. 91](#), co. 1, c.p.c. (v. [Cass. Civ., 8 luglio 2010, n. 16153](#)).

Vanno poste altresì a carico del convenuto le spese dell'espletata consulenza tecnica, che liquidano come da separato decreto, quanto ai rapporti interni fra le parti, e per l'intero a carico sia della parte attrice che della parte convenuta in solido, nei confronti del C.T.U.

### ***P.Q.M.***

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da (...) nei confronti del CONDOMINIO (...) - CASORIA, così provvede:

- accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di (...) della somma complessiva di Euro 10.740,50, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- condanna altresì parte convenuta a rimborsare a (...) le spese di lite, che si liquidano in Euro 5.099,00, di cui Euro 4.835,00, per compenso professionale ed Euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 12%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avvocato (...) dichiaratosi antistatario.
- Pone nei rapporti interni fra le parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico del convenuto e per l'intero a carico di tutte le parti in solido nei confronti del C.T.U.

***Conclusione***

Così deciso in Aversa, il 27 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2022.